

COMUNE DI BROLO

AREA METROPOLITANA DI MESSINA

N. 18 del reg.

Del 02/08/2018

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE 'REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE SULLA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DEGLI UTENTI'.

L'anno **duemiladiciotto** addì **due** del mese di **agosto**, alle ore **18,05** e seguenti nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

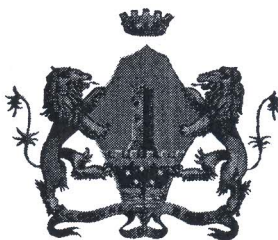
Alla convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		P.	A.	CONSIGLIERI		P.	A.
Miraglia	Giuseppe	X		Ricciardo Maria Carmela		X	
Bonina	Marisa	X		Raffaele Addamo Antonina		X	
Princiotta	Vincenzo	X		Condipodero Cono		X	
Arasi	Amedeo	X		Agnello Ada		X	
Briguglio	Marisa	X		Murabito Basilio			X
Campo	Valeria	X		Agnello Manuel		X	
Gentile	Salvatore	X		Ricciardo Cono Giuseppe		X	
Assegnati	n. 15					Presenti n. 13	
In carica	n. 14					Assenti n. 1	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Presidente del Consiglio Miraglia Giuseppe
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Stancampiano.

Alla seduta assiste il Sindaco.



COMUNE DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N 634 DEL 27-07 - 2018

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Approvazione regolamento comunale "Regolamento per l'attività di vigilanza dell'ispettore ambientale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati degli utenti".
----------------	---

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 02/08/2018

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Carmela Stancampiano

Proponente: Ass. Marisa Bonina

PREMESSO:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 23.02.2015, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune ai sensi dell'art. 246 del TUEL;
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 15/06/2016, esecutiva, è stato approvato ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs 267/2000 il Bilancio di previsione stabilmente riequilibrato per l'anno 2013 e Bilancio pluriennale 2013/2015 in tutta conformità alle prescrizioni contenute nel D.M. n. 80510 del 05/05/2016;
- con delibera n. 02 del 30/03/2017, esecutiva, il Consiglio Comunale di Brolo, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato, ossia quello relativo all'esercizio finanziario 2013, ha dichiarato il dissesto finanziario, per presenza dei requisiti di cui all'art. 244 del D.Lgs. 267/2000;

EVIDENZIATO:

- che il Comune di Brolo agisce in virtù dell'art. 163, comma 2, del TUEL e che conseguentemente, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria di somme necessarie al pagamento di obbligazioni derivanti da norme di legge e pertanto rientranti nella fattispecie di spese indispensabili ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- che, pertanto può assumere impegni di spesa necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Ente ai sensi dell'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012.

VISTI:

- il D.L. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante:
 - a) "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata alla loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
 - b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011;
- L'art. 183 del D.Lgs 267/2000;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

PREMESSO CHE l'art. 49 del regolamento ARO Brolo, approvato con delibera consiliare n. 7 del 30/03/2018, per la raccolta differenziata prevede l'istituzione della figura di "Ausiliari ambientali";

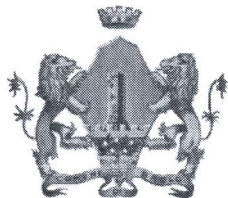
ATTESO CHE, come raccomandato anche dalla Regione Siciliana e dall'Ufficio Speciale di monitoraggio per la raccolta differenziata, il successo del servizio è strettamente legato, nella sua fase iniziale, ad una puntuale opera di sensibilizzazione e informazione degli utenti;

RITENUTO CHE a questa tipologia di azione debba essere affiancata anche un'azione di prevenzione e repressione dei comportamenti scorretti dei cittadini, dettati anche da indifferenza, incuria e scarso senso civico;

RITENUTO NECESSARIO, per quanto sopra, istituire le figure di Ispettore Ambientale con funzioni prevalentemente di supporto e di informazione alla popolazione e di accertamento delle violazioni con qualifica di pubblico ufficiale;

VISTO il regolamento redatto dal Responsabile dell'Area di Vigilanza;

VISTO l'Ord. Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia;



COMUNE DI BROLO
Città Metropolitana di Messina

**REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ISPETTORE
AMBIENTALE SULLA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI DEGLI UTENTI**

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'attività di vigilanza svolta da soggetti di seguito denominati Ispettori ambientali a cui conferire compiti di tutela dell'ambiente contro ogni forma d'inquinamento, del decoro della città e del territorio.

La suddetta attività viene svolta in particolare attraverso azioni concrete volte, da un lato, a limitare le forme di inquinamento, l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio, o il conferimento in violazione alle norme contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, alle Ordinanze comunali in materia e a quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovra ordinati, nella competenza dei Comuni; dall'altro lato, a rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali, in merito alla raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei servizi ambientali.

Il presente Regolamento viene predisposto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e potrà essere modificato sulla base delle esigenze future dell'ente comune e alla luce dei necessari aggiornamenti che potranno essere imposti dalla normativa.

L'attività di vigilanza, di cui al comma 1, viene istituita al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente del territorio comunale.

Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli Ispettori per la tutela ambientale, i loro doveri, i requisiti soggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti al fine di constatare e riferire agli organi competenti le violazioni previste dagli atti e dalle disposizioni suddette.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni:

- **ISPETTORE PER LA TUTELA AMBIENTALE:** figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, nonché dalle Ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovra ordinati, nella competenza dei Comuni. Tale soggetto, infatti, espleta un servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti volto anche a constatare, **sanzionare** e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle disposizioni degli atti suddetti. Le medesime attività vengono svolte altresì, relativamente al deposito, alla gestione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente;
- **PROPRIETA' DEL RIFIUTO:** il rifiuto uscito dall'abitazione del cittadino è di proprietà del Comune, indipendentemente che sia stato conferito nel cassonetto o abbandonato per strada;

- ABBANDONO DEI RIFIUTI: si configura ogni qualvolta i rifiuti vengono lasciati lontani dai cassonetti o dai bidoni, sia nelle strade pubbliche che su quelle private, secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti e dalla casistica giurisprudenziale; UTENZE DOMESTICHE: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione; - UTENZE NON DOMESTICHE: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alle sopra descritte utenze domestiche;
- RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto e del conferimento negli impianti di destinazione; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;
- RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
- CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- ISOLA ECOLOGICA STRADALE O DI PROSSIMITÀ: raggruppamento di contenitori per la raccolta stradale di materiali diversi, che vengono differenziati ricorrendo a seconda della tipologia di rifiuto da conferire a colori diversi per facilitare gli utenti.
- STAZIONE ECOLOGICA: centro di raccolta comunale o intercomunale costituito da un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 3 – Percorso istitutivo e attuativo

L'istituzione degli Ispettori per la tutela ambientali è disciplinata ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento che prevede, altresì, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento della loro attività.

La nomina e l'attribuzione agli Ispettori per la tutela ambientali delle mansioni di cui all'art. 5, comma 2 potranno essere disposte solo ed esclusivamente dal Comune con provvedimento del Sindaco .

Art. 4 – Requisiti richiesti

I soggetti a cui riconoscere la qualifica di Ispettore per la tutela ambientale dovranno far parte del personale comunale, essere appartenenti al gruppo comunale di protezione civile o ad associazioni con le quali il comune stipulerà apposita convenzione.

I suddetti soggetti dovranno altresì aver frequentato il corso di formazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

I soggetti di cui al comma 1 dovranno altresì presentare idoneità psicofisica rispetto al ruolo da ricoprire, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e misure di prevenzione.

Art. 5 – Competenze dell'Ispettore per la tutela ambientale

L'attività dell'Ispettore per la tutela ambientale è volta a garantire l'igiene ambientale e a monitorare nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti, in uno specifico quadro di presidio territoriale, il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti delle disposizioni previste dai Regolamenti comunali per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, delle Ordinanze comunali in materia e di quanto previsto dalle normative vigenti

limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni.

Le competenze dell'Ispettore ambientale possono ricondursi alle seguenti mansioni:

- a) Vigilanza e controllo del regolare conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei punti e nei vari contenitori dedicati alla raccolta a livello domiciliare e stradale, in conformità alle disposizioni degli atti di cui al comma 1 ed all'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti definito dal Comune e offerto dal Gestore del servizio, intervenendo per constatare e riferire agli organi competenti eventuali violazioni delle prescrizioni regolamentari;
- b) Constatazione, applicazione delle sanzioni e riferimento agli organi competenti delle eventuali violazioni delle disposizioni degli atti di cui al comma 1;
- c) Controllo dello stato dell'igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
- d) Vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata, isole ecologiche);
- e) Controllo sull'evasione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e/o sulla corretta denuncia o dichiarazione dei dati relativi al computo della stessa tariffa;
- f) Rilevazioni statistiche sulla percezione di soddisfazione del cittadino relativamente ai livelli di servizio svolti dal Gestore;
- g) Controllo di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari da parte del Gestore;
- h) Comunicazione tempestiva al Corpo di Polizia Municipale dell'avvenuto riscontro di violazioni rientranti nella competenza della Città Metropolitana di Messina, previste dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
- i) Informazione ai cittadini e alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata e recupero definiti dal Comune e offerti dal Gestore, ed informazione al cittadino sulle tipologie e sulle modalità dei servizi offerti dal Gestore;
- j) Promozione della tutela ambientale e controllo sull'efficacia dei servizi svolti dal soggetto Gestore.

A seguito dell'emanazione del provvedimento del Sindaco del Comune, che ne determinerà l'attribuzione di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale, gli Ispettori per la Tutela Ambientale agiranno con poteri di constatazione, applicazione delle sanzioni e segnalazione delle violazioni alle disposizioni normative di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento.

Il Comune provvederà alla predisposizione della modulistica utile per svolgere l'attività di Constatazione, sanzione e riferimento agli organi competenti delle eventuali violazioni di cui al comma precedente.

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi dell'attività degli Ispettori per la tutela ambientale, si rinvia all'art. 7.

Art. 6 – Doveri dell'Ispettore per la tutela ambientale

L'Ispettore per la tutela ambientale nell'espletamento delle proprie funzioni deve:

- a) Controllare secondo quanto definito nell'ambito delle proprie competenze all'art. 5, comma 2 gli utenti relativamente alle modalità di conferimento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006, dalle Ordinanze comunali in materia e dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni;
- b) Controllare che il servizio venga svolto dal Gestore secondo quanto definito nell'ambito delle proprie competenze;
- c) Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e nei luoghi previsti dall'eventuale ordine di servizio predisposto dal Comandante della Polizia Municipale, ovvero figure interne che verranno

preposte al coordinamento degli Ispettori per la tutela ambientali, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;

- d) Operare con prudenza, diligenza e perizia;
- e) Compilare il rapporto di servizio ed i verbali di, sanzione e riferimento che dovranno essere trasmessi al Corpo di Polizia Municipale del Comune;
- f) Indossare durante il servizio idoneo abbigliamento distintivo ed esibire in maniera opportuna e visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune, che ne qualifichi compiti e funzioni, nonché portare con sé un documento di riconoscimento che faccia riferimento al decreto di nomina del Sindaco e ne qualifichi compiti, funzioni e poteri;
- g) Usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- h) Informare tempestivamente il Corpo della Polizia Municipale circa le violazioni riscontrate sul territorio e di competenza della Città Metropolitana di Messina secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
- i) Rispettare quanto previsto dalle Leggi vigenti relativamente alla qualifica di pubblico ufficiale e agli obblighi relativi.

È fatto assoluto divieto all'Ispettore per la tutela ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dal programma di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal comandante della Polizia Municipale ovvero da eventuali figure interne che verranno preposte al coordinamento degli Ispettori per la tutela ambientali, nonché irrogare qualsiasi tipo di sanzione.

Art. 7 – Modalità di svolgimento dell'attività dell'Ispettore per la tutela ambientale

- 1. Nello svolgimento delle loro funzioni gli Ispettori per la tutela ambientale dovranno rispettare quanto previsto dal presente Regolamento.
- 2. La durata della loro attività nel Comune è subordinata al termine o a quanto previsto nel provvedimento di nomina del Sindaco.
- 3. Gli Ispettori per la tutela ambientali potranno svolgere la loro attività secondo quanto previsto nel presente Regolamento, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali e di dipendenti del Comune a ciò abilitati con apposito provvedimento del Sindaco.
- 4. Nella fase iniziale dell'attività degli Ispettori per la tutela ambientali potranno essere privilegiati gli interventi di prevenzione e informazione rispetto a quelli di repressione, senza peraltro trascurare i comportamenti che siano causa di situazioni oggettivamente intollerabili.
- 5. Per l'effettuazione degli accertamenti e per l'irrogazione delle sanzioni si procederà secondo quanto previsto agli artt. 10 e 11.

Art. 8 – Corso di formazione base e aggiornamenti

Il personale del Comune, del gruppo comunale di protezione civile o facenti parte di associazioni da adibire al servizio di Ispettore per la tutela ambientale sarà sottoposto ad un corso di formazione professionale di base.

Il corso inizialmente sarà caratterizzato da una formazione di base che dovrà vertere sulle seguenti materie:

- a. Nozioni sullo status dell'Ispettore per la tutela ambientale;
- b. La comunicazione e gli aspetti relazionali dell'attività di controllo;
- c. Regolamenti e ordinanze comunali per la disciplina dei R.S.U.;
- d. Sistema delle sanzioni amministrative;
- e. Elementi di diritto amministrativo;
- f. Elementi della normativa ambientale e sui reati ambientali;

- g. Esercitazioni sulla redazione degli atti e sulle tecniche di accertamento;

Art. 9 – Nomina dell'Ispettore per la tutela ambientale

Al termine del corso il Sindaco con proprio provvedimento dispone la nomina dei soggetti facenti parte del personale del Comune o appartenenti al gruppo comunale di protezione civile o facenti parte di associazioni con le quali verrà stipulata apposita convenzione, che rivestiranno il ruolo di Ispettori per la tutela ambientale.

Solo a seguito della nomina gli Ispettori per la tutela ambientale riceveranno idoneo abbigliamento e il tesserino di riconoscimento e l'eventuale documento di cui all'art. 6, comma 1, lettera f. che dovranno portare con se durante il servizio.

Art. 10 – Modalità di constatazione e segnalazione delle violazioni

Gli Ispettori per la tutela ambientale svolgeranno la loro attività secondo quanto stabilito dall'art. 6.

Gli Ispettori per la Tutela Ambientale opereranno in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

La collaborazione del Corpo di Polizia Municipale di cui al comma 2 consisterà:

- a. nell'affiancamento degli Ispettori per la tutela ambientale nello svolgimento dell'attività di controllo;
- b. nel coordinamento con gli Ispettori per la tutela ambientale dell'attività amministrativa conseguente all'attività di controllo svolta dagli Ispettori stessi che permetterà, da un lato, di recepire gli atti oggetto della suddetta attività di controllo, dall'altro, di valutare la sussistenza dei presupposti per la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. e dalla normativa vigente, nonché dal presente Regolamento;
- c. nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari dal Corpo della Polizia Municipale;
- d. nella partecipazione alle iniziative formative e di aggiornamento che verranno organizzate e comunicate con congruo anticipo dal gestore.

Gli Ispettori per la tutela Ambientale provvederanno a constatare, sanzionare e a riferire agli organi competenti le violazioni di loro competenza utilizzando la modulistica di cui all'art. 5, comma 5.

Art. 11 – Procedura amministrativa e contenzioso

Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli Ispettori ambientali e che verrà svolto dagli organi competenti è regolato dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981.

La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di constatazione, applicazione delle sanzioni e di riferimento delle violazioni dell'Ispettore per la tutela ambientale sono di competenza del Comune e sono attribuite al Corpo di Polizia Municipale.

Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 261, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 in materia d'imballaggi e quelle delle sanzioni previste dal regolamento comunale vigente per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dalle Ordinanze comunali in materia sono di competenza del Comune.

Tutte le segnalazioni che perverranno agli uffici comunali riguardanti le violazioni riscontrate sul territorio e relative a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, che

rientrano nella competenza della Città Metropolitana di Messina, dovranno essere segnalate tempestivamente al Corpo della Polizia Municipale.

La procedura sanzionatoria e la relativa attività derivante dagli accertamenti di cui al comma precedente sono di competenza della Città Metropolitana di Messina.

Art. 12 – Riservatezza e privacy nell'attività dell'Ispettore ambientale

Gli Ispettori Per la Tutela ambientale sono tenuti a svolgere la loro attività, che potrà riguardare anche operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze Comune nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 193 del 6 aprile 2006 e a mantenere riservati, pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti.

Gli Ispettori per la tutela ambientale si impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune e dei quali verranno a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività.

Art. 13 – Qualità di pubblico ufficiale

Solo ed esclusivamente a seguito dell'emanazione del provvedimento comunale di cui all'art. 3, comma 5 l'Ispettore per la tutela ambientale riveste, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 357 e ss. del Codice Penale, in relazione ai caratteri propri dell'attività amministrativa esercitata ed oggettivamente considerata.

Tale qualifica deve essere ricondotta esclusivamente all'ipotesi in cui l'Ispettore per la tutela ambientale eserciti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.

In relazione a tale veste giuridica consegue:

- a. L'applicabilità delle norme del Codice Penale che puniscono delitti o contravvenzioni compiuti dal pubblico ufficiale, ovvero nei confronti di questi;
- b. La qualificazione di atto pubblico del verbale di constatazione e riferimento delle violazioni redatto dall'Ispettore ambientale ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile;
- c. L'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato accertati nell'adempimento dei compiti d'istituto e nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d. La possibilità di individuare il trasgressore e obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;
- e. La possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative in materia, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Art. 14 – Inquadramento del servizio di Ispettori per la tutela ambientale nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti e doveri dei Comuni

L'attività svolta dagli Ispettori per la tutela ambientale è da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante del processo di gestione dei rifiuti urbani; i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza del Comune sono definiti in via generale dal presente Regolamento.

Art. 15 – Durata, sospensione e revoca dell'incarico

La durata dell'incarico degli Ispettori per la tutela ambientale potrà essere determinata dal Sindaco con il provvedimento di nomina.

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale – Carabinieri – Corpo Forestale dello Stato – Polizia Provinciale – Polizia di Stato – Guardia di Finanza ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore per la tutela ambientale e di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

Il Sindaco, previa istruttoria da parte di un ufficio competente del Comune, potrà disporre, a seguito delle segnalazioni di cui al comma precedente o per qualsiasi violazione della eventuale Convenzione sottoscritta con le associazioni di volontariato, o dei Regolamenti e delle Leggi vigenti da parte degli Ispettori della tutela ambientale, la sospensione dell'attività anche a tempo indeterminato con proprio provvedimento.

Art. 16 – Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente Regolamento a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale con propria deliberazione verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio online del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di tale pubblicazione.

Allegato "A"

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETTORE AMBIENTALE
VOLONTARIO COMUNALE**

Il/La Sottoscritto/a _____ nato/a _____

a residente in _____ via _____ n° _____

Tel. _____ e-mail _____

PREMESSO:

- di aver preso visione del "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA AMBIENTALE, DECORO URBANO E CONTROLLO, DEPOSITO, GESTIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del _____;
- di possedere i requisiti previsti dall'art. 4 del suddetto regolamento.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1. di essere nato/a il _____ (occorre avere raggiunto la maggiore età e non superato gli anni 65);
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____;
3. di essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
4. di godere dei diritti civili e politici;
5. di non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
6. di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;
7. di non avere procedimenti penali in corso;
8. di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento della attività di volontario ambientale accertata dal medico di famiglia;
9. di non avere rapporti lavorativi con l'azienda di igiene urbana operante sul territorio comunale né altre situazioni dirette o indirette di conflittualità o incompatibilità;
10. di conoscere il territorio del Comune di Brolo.

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare al corso di formazione per Ispettore Ambientale Volontario Comunale. Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. Il sottoscritto dichiara di conoscere il Regolamento Comunale istitutivo della figura di Ispettore Ambientale Volontario Comunale nonché di

impegnarsi ad osservare le disposizioni impartite dal Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato.
Si specifica che l'attività di Ispettore Volontario Comunale non costituisce e non dà diritto ad alcun rapporto di lavoro con l'Ente.

_____, li _____

In fede

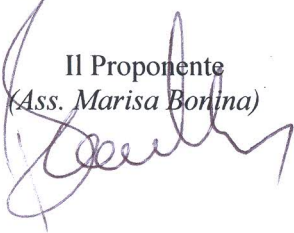
Per i motivi espressi in premessa,

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

deliberi:

1. di approvare il “Regolamento per l’attività di vigilanza dell’Ispettore Ambientale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati degli utenti”
2. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante la necessità e l'urgenza di provvedere.

Il Proponente
(Ass. *Marisa Bonina*)



Il Responsabile dell'Istruttoria
(Isp. Capo Dott. *Santo Amanti*)

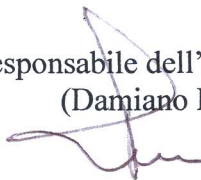


PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Data 27/07/2018

Il Responsabile dell'Area di Vigilanza
(Damiano Passarelli)



PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Data 27/07/2018

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Ricciardo C. Vittoria)



In continuazione di seduta

Il Presidente passa alla trattazione del punto 8 dell'ordine del giorno: "Approvazione regolamento comunale "Regolamento per l'attività di vigilanza dell'ispettore ambientale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati degli utenti". Dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione di che trattasi, al termine del quale, passa la parola all'Assessore Bonina per illustrare la proposta. Prende la parola l'Assessore Bonina il quale illustra la proposta all'Assemblea.

Chiede di intervenire il consigliere Condipodero, il quale propone all'assemblea di rinviare l'argomento in discussione e ciò al fine di apportare ulteriori miglioramenti.

Interviene il sindaco il quale pur condividendo il pensiero del consigliere Condipodero propone al consiglio di approva la proposta in argomento e procedere successivamente, in tempi rapidi, ad apportare ogni utile modifica al regolamento stesso.

Indi il Presidente, mette ai voti la proposta di rinvio del Consigliere Condipodero, che ottiene il seguente risultato: favorevoli 2 (Condipodero C. e Ricciardo C.G.) - contrari 9 (Miraglia G., Bonina M., Princiotta V., Arasi A., Briguglio M., Campo V., Gentile S., Ricciardo M.C., Raffaele Addamo A.) - astenuti 2 (Agnello A. Agnello M.) - proposta di rinvio respinta.

Poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente, mette ai voti l'approvazione della proposta in esame.

Presenti 13 - Assenti 1 - Procedutosi a votazione - la stessa viene approvata con il seguente risultato: favorevoli 9 - astenuti 4 (Condipodero C., Agnello A., Agnello M. e Ricciardo C.G.)

Il Presidente, indi, propone di votare l'immediata esecutività della deliberazione.

Procedutosi a votazione la delibera è dichiarata immediatamente esecutiva con il seguente risultato: favorevoli 9 - astenuti 4 (Condipodero C., Agnello A., Agnello M. e Ricciardo C.G.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.12 della L.R.30/2000 e ritenutala meritevole di approvazione;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 44/91, n.7/92, n.26/93,n.32/94,n.23/97 , n. 30/2000 e n.11/2015 ;

VISTO il Regolamento delle sedute consiliari;

VISTO lo Statuto Comunale;

In armonia con l'esito della votazione sopra riportata

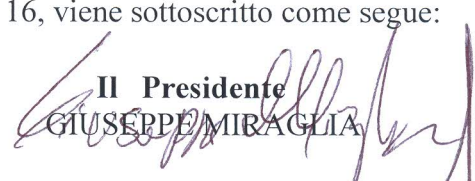
DELIBERA

- Di approvare così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione che precede che s'intende integralmente trascritta nel presente dispositivo ad ogni effetto di legge.
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Non essendoci altri argomenti posti all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,50.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, numero 16, viene sottoscritto come segue:


Il Consigliere Anziano
MARISA BONINA


Il Presidente
GIUSEPPE MIRAGLIA

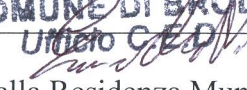

Il Segretario Comunale
dott.ssa CARMELA STANCAMPIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario , su conforme attestazione dell'Addetto al CED,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1999, n.44, è stata pubblicata all'Albo on line istituito sul sito istituzionale dell'Ente (art.33 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 03/08/2018 per rimanervi per 15 gg.consecutivi (art.11,comma1).

L'Addetto al CED
COMUNE DI BRULO
Ufficio CED


Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991,N.44, è stata pubblicata All'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto all'art.11.

E' divenuta esecutiva il giorno _____

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, L.R.n.44/1991)
☒ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi ai sensi della L.R.44/91

Dalla Residenza Municipale , _____

Il Segretario Comunale
dott.ssa Carmela Stancampiano